



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO "ROCCA S. GIORGIO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.11.2024

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione, d'occupazione e d'uso dei posti auto siti nel parcheggio coperto comunale non custodito denominato "Rocca S. Giorgio", sito in Largo Montello.

Il piano interrato viene pertanto classificato quale patrimonio disponibile dell'ente.

Ogni posto auto deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio dei soli veicoli a motore autorizzati dal Comune di Orzinuovi con esclusione di ogni obbligo di custodia, di sorveglianza e di riconsegna, come pure ogni responsabilità per sottrazioni o danni ad opera di terzi.

ART. 2 VEICOLI AMMESSI AL PARCHEGGIO

Sono ammessi al parcheggio presso la struttura esclusivamente gli autoveicoli:

- appartenenti alle categorie M) e M1) come definite dall'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
- dotati di impianto GPL conforme alla normativa ECE/ONU 67/01.

ART. 3 TARIFFE

Le tariffe applicate per l'utilizzo del parcheggio sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un posto auto dovranno presentare domanda valida per anno solare al Comune, su modello fornito dagli uffici competenti, indicando: generalità, residenza, descrizione della vettura (marca, modello, numero targa), durata.

E' consentito indicare sulla domanda fino ad un massimo di numero 2 (due) veicoli che l'utente potrà parcheggiare alternativamente.

Nella domanda l'utente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il veicolo è in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla circolazione ed al funzionamento e che lo stesso risponde ai requisiti previsti dal presente regolamento, dando tempestivamente comunicazione di eventuali variazioni.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO

Gli assegnatari dei posti auto dovranno sottoscrivere modulo di adesione, secondo lo schema predisposto dai competenti uffici comunali, che dovrà contenere le seguenti condizioni e informazioni:

- generalità dell'assegnatario
- durata (validità minima bimestrale)
- targhe autorizzate
- condizioni di accesso e di utilizzo del parcheggio
- obblighi in materia di privacy

ART. 6 PARCHEGGIO VEICOLI

L'accesso al parcheggio è consentito 365 giorni su 365, 24 ore su 24, salvo diverse disposizioni del Comune di Orzinuovi. L'ingresso e l'uscita avvengono tramite appositi dispositivi che il competente ufficio comunale consegnerà all'utente, a seguito della sottoscrizione dell'autorizzazione.

Ogni veicolo in sosta deve esporre il tagliando di abbonamento rilasciato dal Comune, che deve essere visibile dall'esterno dell'autovettura.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare le strutture, gli impianti esistenti, la delimitazione apposta sul pavimento nonché la segnaletica esistente.

All'interno del parcheggio la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo. E' vietato in particolare:

- a) fumare, accendere fuochi e utilizzare fuoco o luci aperte;
- b) effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie;
- c) effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio dei veicoli, versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento, ecc.;
- d) lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario;
- e) parcheggiare veicoli con perdite di carburante o con altri difetti tali da arrecare danno alla struttura o imbrattare i pavimenti;
- f) parcheggiare veicoli sprovvisti di copertura assicurativa RCA;
- g) parcheggiare veicoli sulle corsie di transito e davanti alle uscite di sicurezza;
- h) far accedere alla struttura veicoli non autorizzati.

ART. 7

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI ACCESSO

All'atto della sottoscrizione del modulo di autorizzazione saranno consegnati all'utente i dispositivi di attivazione degli accessi al parcheggio, tra cui il tagliando da esporre sul veicolo parcheggiato. L'utente ne assumerà la conseguente responsabilità. Detti dispositivi dovranno essere riconsegnati alla scadenza del periodo di validità della concessione e in difetto verrà trattenuto il deposito cauzionale.

ART. 8

CAUZIONE

L'assegnazione del posto auto è subordinata al versamento di una cauzione di importo pari ad una mensilità della tariffa.

Detta cauzione sarà restituita alla scadenza della validità della concessione.

In caso di smarrimento o mancata consegna dei dispositivi di accesso, di cui al precedente art. 7, l'ente incamererà l'intera cauzione, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni.

ART. 9

MISURE DI SICUREZZA – DANNI

L'utente è tenuto a bloccare regolarmente e a chiudere a chiave il veicolo parcheggiato. L'utente si obbliga ad utilizzare l'area di parcheggio e le relative attrezzature con la massima attenzione. Eventuali danni causati dall'utente saranno a suo carico. L'utente è tenuto a rispettare le eventuali disposizioni impartite dal personale comunale incaricato.

ART. 10

SANZIONI

In caso di sosta effettuata nelle aree disciplinate dal presente Regolamento omettendo il pagamento della tariffa prescritta o l'esposizione del tagliando comprovante il corrispettivo pagato, è applicata la sanzione prevista dall'art. 7 c.1 f) e c.14 ai sensi del Codice della Strada.

In caso di sosta in modo difforme dalla segnaletica stradale orizzontale e/o verticale, è applicata la sanzione prevista dall'art. 157 c.5 e c.8. ai sensi del Codice della Strada.

ART. 11

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme vigenti in materia.